

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SANESI, SIGNORELLI, FILETTI**
e **MISSERVILLE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 SETTEMBRE 1990

Trattamento economico dei medici degli ospedali psichiatrici giudiziari

ONOREVOLI SENATORI. — Risulta veramente inconcepibile e viola certamente il combinato disposto dagli articoli 3 e 36 della Costituzione la differenza di trattamento economico che tuttora esiste nei confronti dei medici in ruolo negli ospedali psichiatrici giudiziari rispetto a quello adottato in favore dei medici dipendenti dal Servizio sanitario nazionale, benchè indubbiamente operanti gli uni e gli altri nel settore dell'assistenza pubblica.

I medici degli ospedali psichiatrici, peraltro operanti in esigua entità presso gli ospedali italiani, sono attualmente inquadrati all'VIII livello del personale della carriera direttiva dell'amministrazione degli Istituti di prevenzione e pena. I medesi-

mi, oltre a dover superare un regolare concorso pubblico nazionale per titoli ed esami con qualifica di vice direttore sanitario, devono, per l'espletamento delle loro funzioni, essere specialisti nelle materie di istituto quali: neurologia, psichiatria, antropologia criminale, igiene mentale, medicina sociale.

In sostanza i medici degli ospedali psichiatrici giudiziari sono tenuti a rispettare procedure concorsuali valutabili al livello delle medesime sostenute dagli aiuti ospedalieri del Servizio sanitario nazionale.

Le loro funzioni in campo sanitario riguardano un'ampia gamma di competenze: organizzazione e controllo di tutto il personale sanitario e parasanitario del-

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'ospedale; attività di reparto intesa come diagnosi e terapia dei malati; osservazione e trattamento degli internati in collaborazione con educatori, assistenti sociali, psichiatri, psicologi, cappellani, responsabili dei corsi professionali convenzionati con la Regione; reperibilità per esigenze di carattere sanitario, amministrativo, legale e giuridico; controllo e supervisione della igiene e profilassi dei malati; controllo amministrativo e sanitario della farmacia dell'ospedale e diretta gestione dei farmaci in dotazione della stessa; eguali compiti sono previsti per i gabinetti radiologici, di analisi cliniche e specialistiche in genere.

Alle loro competenze in materia sanitaria si devono aggiungere, inoltre, altre competenze di carattere amministrativo comportanti responsabilità, in qualità di funzionari delegati, in dipendenza dell'assolvimento delle pratiche relative alla contabilità di cassa, ai conti correnti, alla mercede dei detenuti, ai rapporti con gli Istituti pubblici di previdenza, all'edilizia penitenziaria; tutto ciò unitamente ad altri compiti di segreteria ed a funzioni medico-legali inerenti ai rapporti con le autorità giudiziarie, con il magistrato di sorveglianza, alla stesura delle relazioni sui detenuti nonché alla supervisione dell'ufficio matricolare.

Alla luce, quindi, di tali e impegnative responsabilità, risulta ingiustificata una disparità di trattamento economico che, come da tabella comparativa allegata, si concretizza in mera ingiustizia in danno dei medici di ruolo degli ospedali psichiatrici giudiziari.

Il presente disegno di legge intende porre fine ad un ingiustificato trattamento, avvalendosi peraltro dei recenti indirizzi legislativi in materia di pubblico impiego sanciti dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, con la realizzazione della legittima equiparazione economica della categoria in questione rispetto ai medici del Servizio sanitario nazionale.

TABELLA COMPARATIVA

Voci stipendiali al lordo

	Vice direttore OPG	Aiuto USL
Appena assunto	29.208.628	48.591.000
Dopo 4 anni	31.135.058	54.097.000
Dopo 8 anni	34.163.400	62.080.000

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento economico dei medici di ruolo degli ospedali psichiatrici giudiziari, compresi gli scatti di anzianità, è equiparato al trattamento economico dell'aiuto medico a tempo pieno dipendente dal Servizio sanitario nazionale e, dopo quindici anni di servizio, a quello del primario.

Art. 2.

1. Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge provvede la legge finanziaria.